

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1507/2001 DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 2001
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 luglio 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	052	74,1	
	999	74,1	
0707 00 05	052	66,8	
	999	66,8	
0709 90 70	052	73,1	
	999	73,1	
0805 30 10	388	78,9	
	524	88,4	
	528	74,3	
	999	80,5	
0806 10 10	052	140,4	
	508	164,7	
	600	112,0	
	624	118,2	
	999	133,8	
	0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	96,2
400		85,2	
404		122,9	
508		84,9	
512		104,3	
524		52,9	
528		79,5	
720		135,2	
800		215,3	
804		99,9	
999		107,6	
0808 20 50		052	133,6
		388	82,3
	512	69,0	
	528	67,2	
	804	143,4	
	999	99,1	
0809 10 00	052	185,4	
	064	116,1	
	999	150,8	
0809 20 95	052	303,6	
	061	258,3	
	400	242,2	
	404	245,5	
	999	262,4	
0809 30 10, 0809 30 90	052	146,7	
	999	146,7	
0809 40 05	064	91,1	
	624	231,2	
	999	161,1	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».